

**Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — VF Europa/Commissione****(Causa T-324/16)**

(2016/C 305/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* VF Europa BVBA (Bornem, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;
- in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione nell'individuazione della presunta misura di aiuto e nella sua qualificazione quale regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 2015/1589 <sup>(1)</sup> del Consiglio e dell'articolo 107 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107 TFUE, non ha fornito motivazioni e ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso costituisca una misura di aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, ordinando il recupero del presunto aiuto, ha violato l'articolo 16, comma 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e i principi generali di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 2, comma 6, TFUE e il principio di parità di trattamento e ha commesso uno sviamento di potere utilizzando le norme relative agli aiuti di Stato al fine di proibire il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)

**Ricorso proposto il 23 giugno 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)****(Causa T-328/16)**

(2016/C 305/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, Barrister e J. Stephenson, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti)